

Legge di bilancio 2025: novità per le pensioni.

Webinar

15 gennaio 2025

Nel corso dei lavori del XIII Congresso Nazionale, con modifica statutaria, sono state istituite le figure del referente nazionale, regionale e provinciale dei soci in quiescenza

- Nomina dei referenti
- Invio questionario
- Analisi dei dati
- Insediamento gruppi di lavoro:

ASSISTENZA PREVIDENZIALE
VIAGGI E TURISMO CULTURALE
FORMAZIONE
ATTIVITA' CULTURALI
INFORMAZIONE

SEZIONE DEDICATA AI SOCI IN QUIESCENZA

<https://www.anp.it/soci-in-quiescenza/>

RELAZIONE E ANALISI DEI DATI

chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.anp.it/wp-content/uploads/2022/11/ANP_SOCI-IN-QUIESCENZA_RELAZIONE-PRESENTAZIONE-DATI-QUESTIONARIO.pdf

Governo D'ALEMA
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Art. 34

(Trattamenti pensionistici e di disoccupazione)

1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti ...L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, **in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.**



Governo AMATO

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Art. 69

(Disposizioni relative al sistema pensionistico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

- a) **nella misura del 100 per cento** per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS (721.600 lire);
- b) **nella misura del 90 per cento** per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) **nella misura del 75 per cento** per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

GOVERNO MONTI (Fornero)

art. 24 comma 25 decreto legge n. 201 6 dic. 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dic. 2011,



25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'[articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

- a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
- b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
- c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
- d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS
- e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.**



La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

GOVERNO RENZI DL n. 65 del 21 maggio 2015

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in materia di rivalutazione automatica delle pensioni al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo 2015;

Art. 1

...

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS

GOVERNO CONTE II

LEGGE n. 160 del 27 dic. 2019



477. **Per il periodo 2020-2021** la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
 - b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.
 - 2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
 - 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS
 - 4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
 - 5) **nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.**


478. **A decorrere dal 1° gennaio 2022** l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
- ...

- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.**

Governo MELONI

LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197

Art. 1, comma 309



Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.
 - 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS
 - 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS

- 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

La legge di bilancio 2023 ha reintrodotto il meccanismo di rivalutazione "a fasce", (la percentuale di rivalutazione si applica sull'intero importo pensionistico) più sfavorevole di quello a scaglioni, venendo così meno ai principi costituzionali della proporzionalità della retribuzione e della dignità del lavoratore;

RIVALUTAZIONE ANNO 2023

INDICE ISTAT 8,1

IPOTESI PENSIONE LORDA PARI A 5.000 EURO


	% RIV.	VALORE RIV.	DIFF.
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448	100%	€ 405	€ 0
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388	75%	€ 305	€ -100
LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197	37%	€ 145	€ -260

Governo MELONI

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213


135. Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'[articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), è riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
 - 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS.
 - 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici **complessivamente** superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
 - 5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.



Governo MELONI

LEGGE n. 207 del 30 dicembre 2024



180. In via eccezionale, per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'[articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), non è riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Governo MELONI

LEGGE n. 207 del 30 dicembre 2024



Dal 2025 incremento con regole che prevedono il ritorno al meccanismo a fasce differenziate di cui all'art. 1, c. 478 L. 160/2019.

In pratica, con tale sistema di rivalutazione, all'importo della pensione fino a 4 volte il minimo si applicherà l'intero tasso di rivalutazione previsto nella misura dello 0,80%; mentre, per le pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo, si applicherà un tasso di rivalutazione dello 0,72% (**il 90% di 0,80**) e alle pensioni di importo oltre 5 volte il minimo, si applicherà una rivalutazione dello 0,60% (**75% di 0,80**).

Oggi la Corte Costituzionale esamina tre ricorsi aventi per oggetto la rivalutazione automatica delle pensioni

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/lavori/doc/CC_CL_UP_20250120160915.pdf

NN. DI RUOLO

3 Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana legge 29/12/2022, n. 197; art. 69, c. 1°, legge 23/12/2000, n. 388

4 Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania legge 29/12/2022, n. 197 - **(*) Interveniente ad adiuvandum CIDA**

5 Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana art. 1, c. 309° e, in particolare, 309°, lett. b), nn. 3), 4) e 5), legge 29/12/2022, n. 197

- Il giudice campano, come quello della Toscana, ha affermato nella sua ordinanza che il taglio viola i principi costituzionali di adeguatezza e proporzionalità validi sia per le retribuzioni che per le pensioni, in quanto retribuzioni differite. Secondo il giudice, il legislatore può intervenire su come si calcola questa rivalutazione “proporzionale” ma non può farlo in modo reiterato nel tempo e soprattutto senza giustificarlo con “esigenze straordinarie di contenimento della spesa pubblica”.

VERIFICA RIVALUTAZIONE 2025

- Strumento di calcolo automatico
consegnato ai referenti